



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 111 – 15 giugno 2021

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 \(dep. 4 giugno 2021\), n. 22065, Presidente Cassano, Estensore Piccialli.](#)

Impugnazioni - Parte civile - Assoluzione in primo grado - Condanna ai soli effetti civili in appello - Annullamento della sentenza per mancata rinnovazione di una prova dichiarativa decisiva - Individuazione del giudice del rinvio - Giudice civile competente per il valore in grado di appello.

In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, accogliendo l'impugnazione della parte civile contro l'assoluzione di primo grado dell'imputato, lo abbia condannato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

È stato così composta la questione controversa nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'individuazione del giudice di rinvio conseguente ad una pronuncia di annullamento ai soli effetti civili.

Occorre, al riguardo, premettere che l'art. 622 c.p.p. prevede che qualora in sede di legittimità la sentenza, “fermi gli effetti penali”, sia annullata limitatamente alle disposizioni o ai capi riguardanti l'azione civile o sia accolto il ricorso della (sola) parte civile contro la sentenza di proscioglimento la Corte “rinvia, quando occorre, ai giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”. Giudizio di rinvio innanzi al giudice civile che può aver luogo, non solo a seguito di impugnazione della sentenza penale di condanna e di suo annullamento ai soli effetti civili, ma anche a seguito di impugnazione, da parte della sola parte civile, della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., e di suo annullamento ai soli effetti civili. La seconda ipotesi ha come presupposto una sentenza di proscioglimento (sentenza pronunciata nel giudizio oppure nel rito abbreviato cui la parte civile abbia consentito) e l'accoglimento del ricorso, “ai soli effetti della responsabilità civile”, della parte civile ex art. 576 c.p.p. (norma modificata dall'art. 6 Legge. n. 46 del 2006 che ha svincolato l'impugnazione della parte civile dal mezzo di impugnazione del pubblico ministero affinché non venisse inficiata la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria nel giudizio penale). In entrambi le ipotesi, previste dall'art. 622 c.p.p. l'annullamento con rinvio è disposto “quando occorre”. Espressione che chiarisce come il giudizio di rinvio possa essere ritenuto superfluo da parte della Cassazione ex art. 620 lett. I) c.p.p.

Le Sezioni unite (sent. n. 40109 del 18 luglio 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 256087) hanno ritenuto applicabile l'art. 622 c.p.p. anche nel caso di accoglimento del ricorso per Cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), hanno confermato le statuizioni civili senza motivare, a tal fine, in ordine alla responsabilità dell'imputato. Così aderendo all'orientamento giurisprudenziale in base al quale la *ratio* della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 c.p.p. deve ravvisarsi nel "*principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda*", ritenendo che non possa condurre a diversa conclusione "*la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstita sulla responsabilità civile nascente dal reato rende inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può ben beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato. Si tratta però di evenienza che il danneggiato può ben prospettarsi al momento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, di cui conosce preventivamente procedure e possibili esiti, comprese le eventualità che in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale venga a mancare un accertamento della responsabilità penale dell'imputato e che in caso di *translatio iudicis* l'azione per il risarcimento del danno debba essere riassunta davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Resta naturalmente fermo che, in presenza di un danno da reato, il danneggiato, in sede di rinvio, può sollecitare davanti al giudice civile anche il riconoscimento del danno non patrimoniale, negli ampi termini definiti dalla giurisprudenza civile (per tutte, da ultimo, Sez. U civ., n. 26972 del 11.11.2008 Rv. 605490 e 605491). Sul versante delle aspettative dell'imputato, poi, il perseguimento dell'interesse a un pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione (art. 157, comma settimo, cod. pen.) o all'amnistia (ex Corte cost., sent. n. 175 del 1971). Va infine osservato, per completezza, che l'ampia dizione dell'art. 622 cod. proc. pen. non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale*".

Ne discende che l'annullamento con rinvio al giudice penale d'appello - che se avesse correttamente osservato la disposizione di cui all'art. 578 c.p.p. con l'effettivo accertamento dei fatti ai fini della responsabilità civile, avrebbe potuto pervenire ad escludere oltre alla responsabilità civile, anche quella penale, e anche ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni unite Tettamanti (28 maggio 2009, Tettamanti, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4105 ss.) - non è una strada percorribile nell'ipotesi di un ricorso dell'imputato che investa solo il capo relativo alla responsabilità civile "*restando preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile*" e, tanto meno nel caso in cui l'imputato con il suo ricorso ritenga di investire

formalmente anche il capo penale, dovendosi ritenere inammissibile il ricorso sul capo penale “*in virtù del principio, in particolare affermato, come visto, dalle Sezioni Unite Tettamanti, secondo cui in presenza dell'accertamento di una causa di estinzione del reato non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale*”. Diversamente rischiandosi lo stravolgimento delle finalità e dei meccanismi decisorii della giustizia penale, “*in dipendenza da interessi civili ancora sub iudice che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli*”.

In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità in relazione all'ipotesi di accoglimento del ricorso per Cassazione dell'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione, senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili (cfr. Sez. IV pen., Sent. n. 44685 del 23 settembre 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 265561; Sez. VI pen., Sent. n. 5888 del 21 gennaio 2014, Bresciani, *ivi* n. 258999; Sez. I pen., n. 42039 del 14 gennaio 2014, *ivi*, n. 260508). Ed ha, altresì, ritenuto applicabile l'art. 622 c.p.p. al di là dei limiti segnati dalla lettera della disposizione e dall'interpretazione offerta dalla pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata, segnatamente nell'ipotesi di concorso di un vizio di motivazione sull'affermata responsabilità penale dell'imputato condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile e di una sopravvenuta causa di estinzione del reato, rilevata nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. IV pen., Sent. n. 34878 dell'8 giugno 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271065; Sez. IV pen., Sent. n. 29627 del 21 aprile 2016, *ivi*, n. 267844; Sez. V pen., Sent. n. 15015 del 23 febbraio 2012, *ivi*, n. 252487; Sez. V pen., Sent. n. 594 del 16 novembre 2011, *ivi*, n. 252665; Sez. II pen., Sent. n. 32577 del 27 aprile 2010, *ivi*, n. 247973; Sez. VI pen., Sent. n. 26299 del 3 giugno 2009, *ivi*, n. 244533; Sez. IV pen., Sent. n. 14450 del 19 marzo 2009, *ivi*, n. 244002; Sez. V pen., Sent. n. 9399 del 5 febbraio 2007, *ivi*, n. 235843). Orbene, l'indirizzo tradizionale secondo cui in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., l'annullamento della sentenza va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perchè la *ratio* della previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale, ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (cfr. Sez. III pen., Sent. n. 46476 del 13 luglio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271147), è rimasto fermo sino al 2019.

Nondimeno, alla stregua di un diverso orientamento giurisprudenziale, sostanzialmente superato, si affermava che nel successivo giudizio di rinvio il giudice civile “*è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del giudizio penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile*”. Assunto ribadito, in riferimento alla necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nell'ipotesi di riforma, anche ai soli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, stabilendo che il giudice civile del rinvio debba tener conto dei principi affermati dalla Corte di

Strasburgo, da Sez. un., 19 gennaio 2017, Sent. n. 18620, in *C.E.D. Cass.* n. 269787 e da Sez. un., 28 aprile 2016, Sent. n. 27620, *ivi*, n. 267489 (cfr. Sez. IV pen., Sent. n. 45786 dell'11 ottobre 2016, *ivi*, n. 268517 e Sez. IV pen., n. 34878 dell'8 giugno 2017, cit.).

Recentemente la Cassazione (Sez. IV pen., Sent. n. 13869 del 5 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278761), in accoglimento del ricorso dell'imputato, tanto agli effetti penali quanto agli effetti civili, avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la sentenza penale di condanna di primo grado, contenente anche statuizioni civili, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e ha annullato la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile. Tale pronuncia, richiamando i principi espressi dalle Sezioni unite Tettamanti, agli effetti penali, ha ritenuto applicabile l'art. 129, comma 1, c.p.p., non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio davanti al giudice penale per i rilevati vizi di motivazione della sentenza impugnata perché tale annullamento determinerebbe la necessità per il giudice del rinvio di dichiarare immediatamente la prescrizione e sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p.

E, ancora, ha ribadito che, *“ove sussista un vizio di motivazione attinente alla affermata (dal giudice del merito in sede penale) responsabilità dell'imputato, ma non vi è più spazio alcuno per il giudice penale, stante la rilevata (e dichiarata) estinzione del Corte di Cassazione - copia non ufficiale reato per prescrizione, altra soluzione non può essere adottata, ai fini delle determinazioni sulle statuizioni civili, se non quella del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non avendo più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile”* (Sez. I pen., Sent. n. 14822 del 20 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278943).

Trovando così riscontro principi ormai consolidati (cfr. Sez. un., n. 27620 del 28 aprile 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 267492; Sez. un, Sent. n. 18620 del 19 gennaio 2017, *ivi*, n. 26978), in base ai quali la riforma in appello di una pronuncia assolutoria, deve corrispondere a due *regulae iuris* necessarie: quella della costruzione di una motivazione rafforzata (ovvero maggiormente persuasiva) e quella della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di tale prova, sostenendo che la sentenza impugnata doveva essere annullata per vizio di motivazione, derivato dalla violazione della regola interpretativa immanente e tuttora valida legata all'obbligo di rinnovazione della prova decisiva anche qualora ci si trovi in presenza di un'impugnazione ai fini civili proposta dalla parte civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Peraltro, alcune pronunce (cfr. Sez. V pen., Sent. n. 26217 del 13 luglio 2020; Sez. V pen., Sent. n. 27565 del 21 settembre 2020 e Sez. V pen., Sent. n. 28848 del 21 settembre 2020), hanno ribadito che il rinvio in tali casi deve essere disposto a favore del giudice civile. Sostenendo così che la *ratio* della

scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 c.p.p. deve cogliersi nel “*principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda*”, rilevando come il tenore dell'art. 622 c.p.p. non ammetta distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale, potendo concernere sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso, sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale.

Ma è, di recente, emerso un orientamento difforme che offre un'interpretazione restrittiva dell'art. 622 c.p.p. in base al quale, in alcuni casi di annullamento dei capi civili, il rinvio va disposto dinanzi al giudice penale, oppure va disposto l'annullamento senza rinvio, in luogo dell'annullamento con rinvio al giudice civile previsto dalla disposizione citata. Indirizzo che si fonda sul rilievo che: a) permane, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del giusto processo di rilievo costituzionale ovvero, più in generale, delle regole proprie del processo penale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa; b) il rinvio al giudice civile imporrebbe a quest'ultimo di procedere all'accertamento del fatto applicando le regole di acquisizione probatoria proprie del diritto penale processuale; c) il rinvio al giudice penale anziché a quello civile, peraltro, costituisce una garanzia dei diritti di tutte le parti (cfr. Sez. III pen., Sent. n. 142299 del 9 gennaio 2020, in *C.E.D. Cass.* n.278762, in base alla quale “*in caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 cod. proc. pen., permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa*”).

La necessità che, una volta che l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale, la decisione finale, anche sul piano civilistico, debba fare applicazione dei canoni interpretativi e delle regole processuali proprie del diritto penale (senza distinzione tra i casi in cui sia ancora esistente, nonostante l'assoluzione di primo grado, la questione penalistica e quelli in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile agli effetti penali - tanto rispetto alla posizione della parte civile quanto rispetto a quella dell'imputato) dipende dal rilievo dei principi fondamentali disciplinanti l'accertamento della responsabilità penale, ossia dello “*statuto garantistico dell'imputato alla luce del quale le contrapposte parti attivano rispettivamente le proprie pretese e le proprie difese*», non privo di risvolti favorevoli anche per la parte civile (si pensi alla facoltà di testimoniare della persona offesa). Infatti, siccome l'imputato articola la propria strategia difensiva secondo il regime penale processuale e sostanziale, non soltanto rispetto all'accusa penale ma anche in relazione all'azione

civile esercitata in sede penale, le garanzie, di rilievo costituzionale, assicurate dall'ordinamento all'imputato nei confronti dell'accusa penale si estendono all'azione civile esercitata nei suoi confronti in quella stessa sede, con la conseguenza che l'accertamento della sua responsabilità, sia pure ai soli fini civili, deve avvenire secondo le regole del processo penale.

Viene, pertanto, ritenuto sussistente un interesse penalistico alla vicenda - sotto il profilo della necessaria applicazione del giusto processo di rilievo costituzionale, per come declinato sul piano penale - ogniqualevolta si ravvisi la necessità di accertare il fatto-reato, secondo le regole del processo penale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della vicenda stessa.

Tale interesse penalistico è riconosciuto dal codice di rito in sede di impugnazione della sentenza di primo grado (art. 573 c.p.p.) ed è rinvenibile in sede di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità (cfr. Sez. IV pen., Sent. n. 11958 del 13 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278746, per cui *“in caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale”*). In senso conforme, Sez. IV pen., Sent. 12174 del 25 febbraio 2020, n. 12174, n. m., nonché Sez. II pen., Sent. n. 9542 del 19 febbraio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 278589 e Sez. VI pen., Sent. n. 28215 del 25 settembre 2020).

Da ultimo, alla stregua di un ulteriore indirizzo interpretativo (cfr. Sez. VI pen., Sent. n. 31921 del 6 giugno 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 277285), *“il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (In applicazione del principio, la Corte, ritenuto fondato il ricorso dell'imputato sul punto della operata riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado pur in assenza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione dei reati nel frattempo prescritti nonché, a fronte della suddetta fondatezza, anche agli effetti civili, osservando inoltre che il rinvio al giudice civile imporrebbe a quest'ultimo di procedere all'accertamento del fatto applicando, con distonia del sistema, principi di oralità ed immediatezza della prova avulsi dal sistema processualcivilistico)”*.

Ciò in quanto l'annullamento della sentenza, sia agli effetti penali che agli effetti civili, *“non sacrifica in maniera irreparabile le ragioni dell'attuale parte civile, in quanto le stesse potranno essere fatte valere dall'interessato in un nuovo autonomo giudizio nella sua sede propria, quella civile, senza che le determinazioni della relativa autorità giudiziaria possano essere in alcun modo pregiudicate dalla presente sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati, che non rientra tra quelle per le quali, ai sensi degli artt. 651 e segg. cod. proc. pen., trovano applicazione le norme sulla efficacia del giudicato penale nel giudizio civile”*.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. I pen., c.c. 16 maggio 2021 (dec. 9 giugno 2021), Presidente Tardio, Relatore Bianchi - Informazione provvisoria.

Esecuzione - Provvedimenti ex art. 671, comma 3, c.p.p. - Applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza di condanna per reato diverso da quelli avvinti dal vincolo della continuazione in fase di esecuzione - Incidenza sul potere del giudice dell'esecuzione del giudicato negativo sul punto, in sede di cognizione.

Secondo l'informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Cassazione, con decisione del 9 giugno 2021, la Sezione I penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite le seguenti questioni:

«1. Se fra i provvedimenti conseguenti, che il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., può adottare, rientri anche l'applicazione della sospensione condizionale della pena inflitta con una sentenza di condanna per reato diverso da quelli unificati nella continuazione in sede esecutiva.

2. Se e in quali limiti, nel caso di risposta positiva al primo quesito, il potere del giudice dell'esecuzione di applicazione della sospensione condizionale della pena sia condizionato dal giudicato negativo, in sede di cognizione, sul punto».

Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 23147 del 20 gennaio 2021 (dep. 11 giugno 2021), Presidente Fidelbo, Relatore Silvestri.

Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Applicazione della misura ex art. 284 c.p.p. per altra causa, sopravvenuta nel corso del procedimento - Legittimo impedimento a comparire dell'imputato - Preclusione giudizio *in absentia*.

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se la detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione».

Sez. I Pen., ord. di rimessione n. 22444 del 4 maggio 2021 (dep. 8 giugno 2021), Presidente Boni, Relatore Cappuccio - Udienza: 30 settembre 2021 - Relatore: Tardio.

Misure cautelari personali - Persona offesa dal reato nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona - Notificazione della richiesta di revoca o di sostituzione della misura - Estensione dell'obbligo.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto relative all'estensione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 299, comma 3, c.p.p.:

«1) *se nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 c.p.p., è necessario che la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio;*

2) *se, in caso di omicidio, per persona offesa possano intendersi anche gli eredi della vittima deceduta;*

3) *a quali condizioni sia esigibile la notificazione alla persona offesa».*

Sez. I pen., ord. di rimessione, c.c. 4 giugno 2021, Presidente Zaza, Relatore Centonze.

Misure di prevenzione patrimoniali - Richiesta di applicazione della pronuncia Corte costituzionale n. 24 del 2019 - Rimedi esperibili - Informazione provvisoria.

Secondo l'informazione provvisoria del servizio novità della Cassazione, all'esito della camera di consiglio, del 4 giugno la Sezione prima penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «*se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della richiesta di applicazione degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale 24 gennaio 2019 n. 24 a tutela della posizione dell'inciso, sia esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ovvero il rimedio dell'incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e 670 cod. proc. pen.*».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. III sent. 27 aprile 2021– 8 giugno 2021 n. 22319, Pres. Andreazza, Rel. Corbetta.

Concorso di persone nel reato – Concorso morale – Condizioni.

Ai fini della compartecipazione nel delitto ai sensi dell'art. 110 c.p. è necessario che ciascun correo fornisca un contributo, materiale o "morale" - nel senso, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso - nella realizzazione collettiva del fatto. Tale contributo può manifestarsi in forma

sia tipica, ossia realizzando, in tutto o in parte, la condotta vietata, ovvero atipica, e quindi ponendo in essere una condotta che non rientra nello schema legale della fattispecie incriminatrice ma che, proprio in forza dell'art. 110 c.p., è punibile se ed in quanto assume una valenza causale rispetto alla commissione del fatto. Tra i contributi atipici, può essere annoverata anche la presenza del correo sul luogo e nel momento di consumazione del reato, alla condizione, però, che essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.

Sez. V sent. 12 maggio 2021 – 3 giugno 2021 n. 21706, Pres. Miccoli, Rel. Scordamaglia.

Particolare tenuità del fatto – Contestazione di più reati – Precedenti penali e diniego attenuanti generiche – Rilevanza.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- *bis* c.p. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultimo non si identifica automaticamente con l'abitudine nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per sé stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge: in questa prospettiva persino il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla sola presenza di precedenti penali, non giustifica *ex se* la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-*bis* c.p., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.

Sez. V sent. 2 febbraio 2021 – 9 giugno 2021 n. 22754, Pres. Vessichelli, Rel. De Gregorio.

Sospensione condizionale della pena – Concessione subordinata al risarcimento del danno – Verifica delle condizioni economiche dell'imputato.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

Sez. II sent. 21 aprile 2021 – 15 giugno 2021 n. 23290 Pres. Cervadoro, Rel. De Santis.

Sospensione condizionale della pena – Subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni in mancanza di costituzione di parte civile – Illegittimità.

In difetto della costituzione di parte civile il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (*Fattispecie nella quale la corte di appello, confermando la statuizione del tribunale, aveva subordinato la sospensione condizionale della pena all'obbligo di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente, imputata del delitto di truffa aggravata ai danni dell'Inps, nonostante detto istituto non fosse costituito quale parte civile nel procedimento penale. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha accolto il relativo motivo di ricorso, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per intervenuta prescrizione*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 15 gennaio-14 giugno 2021, n. 23239, Pres. Petruzzellis, Rel. Di Stefano

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma 2, c.p. - Natura fidefacente dell'atto - Specifica indicazione nel capo d'imputazione - Necessità.

Non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, c.p., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. Deve escludersi, pertanto, che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione.

Sez. VI, sent. 3-7 giugno 2021, n. 22238, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile

Peculato - Truffa aggravata ex art. 61 n. 9 c.p. - Elementi distintivi - Modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione - Fattispecie.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, c.p., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. *(Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto-reato come peculato, essendosi il ricorrente appropriato di somme di cui doveva ritenersi avesse la disponibilità giuridica o mediata in ragione del suo servizio, in quanto responsabile dei servizi finanziari ed economo del Comune ed avendo in tale veste - talora in attuazione di una prassi non del tutto ortodossa, ma tollerata in via di fatto - predisposto in piena autonomia i mandati di pagamento, intestati a se stesso o alla propria collega, incassando denaro di cui, pertanto, egli aveva la disponibilità giuridica).*

C. Leggi speciali.

Sez. VI, sent. 15 aprile-4 giugno 2021, n. 22119, Pres. Mogini, Rel. Tripicciono

Pandemia da Covid-19 - Misure di sostegno in favore delle imprese - Finanziamento assistito da garanzia a prima richiesta - Destinazione degli importi erogati a finalità diverse da quelle di cui all'art. 1, d.l. n. 23 del 2020 - Reato di cui all'art. 316-bis c.p. - Configurabilità - Esclusione.

Deve escludersi che, in presenza di un finanziamento erogato ai sensi della legge n. 40 del 2020 e assistito dalla garanzia a prima richiesta di una società privata controllata indirettamente dallo Stato e, dunque, non qualificabile come ente pubblico, l'omessa destinazione delle somme così ottenute alle finalità di interesse generale previste dall'art. 1 della legge citata possa configurare la condotta sanzionata dall'art. 316-bis c.p. *(Fattispecie in cui all'imputato era contestato il reato di cui all'art. 316-bis c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della Brianza s.r.l., dopo avere ottenuto, in data 18 giugno 2020, l'erogazione del finanziamento di euro 25.000,00, a titolo di prestito garantito dalla Stato, come previsto dal cd. Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), avrebbe impiegato tale somma per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento era destinato per legge, trasferendo la somma di euro 20.000,00 su conti correnti personali suoi e della figlia, attraverso bonifici).*

[Sez. V sent. 20 maggio 2021 – 9 giugno 2021 n. 22793, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale – sottrazione delle scritture contabili – Autonomia della fattispecie – Dolo specifico.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fisica sottrazione delle scritture contabili dell'impresa fallita alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce, in seno all'art. 216, comma 1, n. 2), L.F., una fattispecie autonoma, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

[Sez. III sent. 8 aprile 2021– 10 giugno 2021 n. 22843, Pres. Sarno, Rel. Reynaud.](#)

Stupefacenti - Patteggiamento – Confisca dell'autovettura utilizzata per il trasporto – Condizioni.

Ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente non basta il semplice impiego per tale uso, ma è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga.

[Sez. III sent. 22 aprile 2021– 11 giugno 2021 n. 23120, Pres. Marini, Rel. Di Stasi.](#)

Reati tributari – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Accordo tra contribuente ed Amministrazione Finanziaria – Effetti.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa.

Sez. IV, sentenza 20 gennaio – 11 giugno 2021 n. 23124 – Pres. Piccialli – Rel. Dawan.

Stupefacenti – Coltivazione piante marijuana – Art. 73 c. V Dpr. 309/90 – Presupposti.

Nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente.

D. Diritto processuale.

Sez. IV, sentenza 11 maggio – 3 giugno 2021 n. 21560 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich.

Appello avverso sentenza del GdP – Art. 37 D. Lgs 274/2000 – Pena pecuniaria Ammissibilità.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574 c. 4 c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

Sez. V sent. 23 marzo 2021 – 9 giugno 2021 n. 22776, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.

Appello avverso sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria senza espressa impugnazione del capo relativo al risarcimento dei danni – Ammissibilità.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

Sez. IV, sentenza 11 maggio – 3 giugno 2021 n. 21564 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich.

Appello – Udienza camerale – Artt. 127 e 599 cp.p. – Effetti.

L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale non già assoluta, bensì a regime intermedio che, tuttavia, non è sanata nel caso di mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, *ex art. 97 c. 4 c.p.p.*, del difensore non avvisato non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio.

Sez. VI, sent. 18 marzo-4 giugno 2021, n. 22095, Pres. Mogini, Rel. Paternò Raddusa

Decreto di citazione a giudizio - Ipotesi di nullità - Omesso o errato avvertimento inerente all'istituto dell'assenza dell'imputato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Non diversamente da quanto si riteneva per l'omesso avvertimento inerente la contumacia, la medesima inosservanza relativa al giudizio reso in assenza dell'imputato è destinato a non inficiare l'atto introduttivo del giudizio che tale omissione evidenzi. Ne consegue, pertanto, che la presenza del refuso contenuto nel decreto che ha dato corso al giudizio, favorito dall'attuale tenore dell'art. 552 c.p.p., finisce per non assumere alcun rilievo: deve infatti ritenersi che non sia nullo il decreto di citazione a giudizio, che contenga l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia, anziché in assenza, atteso che alle superiori indicazioni in diritto va altresì messo in evidenza che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e che la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso, che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.

Sez. I, sent. 16 giugno 2021 – 20 maggio 2021 n. 23545, Pres. Zaza, Rel. Centonze.

Misure cautelari – Collaboratori di giustizia – Modifica della misura in atto – Mancata acquisizione del parere della Procura Nazionale Antimafia – Nullità a regime intermedio.

In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16 *octies* del dl. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla partecipazione al procedimento del pubblico ministero *ex art. 178, lett. b)*, ultima parte c.p.p., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 c.p.p. cosicché,

ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Sez. VI, sent. 16 marzo-10 giugno 2021, n. 23015, Pres. Di Stefano, Rel. Rosati

Misure cautelari personali - Esclusione dell'applicazione o del mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni - Presupposto - Assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore, ex art. 275, comma 4, c.p.p. - Ipotesi - Madre lavoratrice - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali ai fini dell'integrazione della "assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p., quale condizione per escludere l'applicazione o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, deve sussistere una situazione nella quale si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio. Ne consegue che la condizione di madre lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, soltanto quando venga adeguatamente dimostrata l'oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l'assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell'ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche. *(La Suprema corte ha osservato come, nel caso specifico, mancasse qualsiasi dimostrazione dell'effettivo impegno lavorativo della compagna del ricorrente nonché dell'impossibilità di avvalersi, per l'assistenza alla prole, dell'ausilio di terzi, familiari o strutture educative, pubbliche o private che siano).*

Sez. V sent. 26 maggio 2021 – 3 giugno 2021 n. 21736, Pres. De Gregorio, Rel. Francolini.

Misure cautelari – Istanza di revoca ex art. 299 comma 4 bis c.p.p. – Validità della comunicazione via pec al difensore della persona offesa.

In tema di misure cautelari, ai fini della ammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento applicato nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, è valida la notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell'art. 299, comma 4-bis, c.p.p., dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa, essendo l'utilizzo di tale mezzo giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell'istanza *de libertate* e privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi contrastanti.

[Sez. V sent. 30 marzo 2021 – 9 giugno 2021 n. 22781, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.](#)

Patteggiamento – Estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p. – Operatività.

L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, c. p.p., opera "*ipso iure*" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che, ai fini della contestazione della recidiva, non può tenersi conto di tale reato.

[Sez. V sent. 30 aprile 2021 – 9 giugno 2021 n. 22787, Pres. Pezzullo, Rel. Riccardi.](#)

Querela - Diffamazione a mezzo internet – Tempestività – Individuazione del momento di percezione dell'offesa.

In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente 'in rete' o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario.

[Sez. III sent. 13 maggio 2021– 10 giugno 2021 n. 22846, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.](#)

Ricorso per Cassazione – Giudizio di rinvio dopo l'annullamento – Limiti alla deducibilità di eventuali pregresse cause di nullità.

La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio: la preclusione dettata dall'art. 627, comma 4, c.p.p. riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.

[Sez. III sent. 9 marzo 2021– 10 giugno 2021 n. 22838, Pres. Sarno, Rel. Di Nicola.](#)

Rescissione del giudicato – Rilevanza dei criteri di cui all'art. 420 *bis* II c.p.p. – Oneri di allegazione a carico del condannato.

Ai fini del diritto ad ottenere la rescissione del giudicato, gli indici tipizzati nell'articolo 420-*bis*, comma 2, c.p.p., al pari della regolarità formale delle notifiche, non possono essere equiparati a presunzioni di conoscenza del processo; al medesimo fine, incombe sul condannato solo un onere di allegazione quanto alla mancata conoscenza della celebrazione del processo, non sussistendo un vero e proprio onere probatorio a suo carico, ma solo il dovere di prospettare le specifiche ragioni che giustificano la richiesta di rescissione e degli elementi che vengono indicati a sostegno del mezzo azionato, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere, se necessario ed anche d'ufficio, ai relativi accertamenti.

[Sez. III sent. 19 marzo 2021– 8 giugno 2021 n. 22313, Pres. Andreatta, Rel. Corbo.](#)

Sequestro probatorio – Rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti – Proporzionalità ed adeguatezza.

Il sequestro probatorio, anche quando ha ad oggetto il corpo del reato, è consentito solo se, ed in quanto, il vincolo risulti necessario ai fini dell'accertamento dei fatti: di conseguenza, viola il principio di proporzionalità e adeguatezza l'acquisizione di tutti gli esemplari di una medesima produzione commerciale rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, qualora l'accertamento tecnico sugli stessi possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di una campione rappresentativo.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 14 giugno 2021 – 8 giugno 2021 n. 23238, Pres. Tardio, Rel. Boni.](#)

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Finalità e presupposti.

La finalità principale del beneficio della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103 co. 2 del regolamento di esecuzione introdotto con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". In tal modo si è richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento tenuto dal detenuto in riferimento, sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura ed alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative (*Nel caso di specie, la Corte ha valutato corretta e immune da vizi la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha qualificato negativamente la condotta tenuta dal*

ricorrente prendendo in considerazione le plurime infrazioni disciplinari commesse in ciascun semestre di riferimento, evidenziando come si sia trattato di comportamenti molesti e di sopraffazione, posti in essere nei confronti di altri detenuti, causa di disordini per la contrapposizione di schieramenti diversi di detenuti, motivati dalla ricerca di una posizione di preminenza anche all'interno del carcere e rivelatori della continuità di condotte con i fatti che avevano determinato la sua condanna).

Sez. I, sent. 14 giugno 2021 – 8 giugno 2021 n. 23236, Pres. Tardio, Rel. Boni.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Irreperibilità del condannato.

In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento in prova, per formulare il giudizio prognostico favorevole, condizione per l'ammissione al beneficio richiesto, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiatione deve costituire, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di P.S., il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto. A tal fine, è richiesto un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima dell'applicazione del beneficio per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere tanto che l'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (*Nel caso specifico, afferma la Corte che il Tribunale di Sorveglianza aveva agito correttamente nel prendere in considerazione la situazione di irreperibilità nel territorio nazionale del condannato, il che aveva impedito la possibilità di condurre una qualunque valutazione sui presupposti applicativi degli istituti cui si era chiesto di avere accesso, ritenendo superfluo disporre l'instaurazione del procedimento di sorveglianza*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

Sez. IV, sentenza 3 marzo – 8 giugno 2021 n. 22256 – Pres. Piccialli – Rel. Protoenci.

Responsabilità da reato degli enti – Art. 5 - 25 *septies* D. Lgs D. Lgs 231/2001 – Interesse e/o vantaggio della condotta – Infortuni sul lavoro – Presupposti.

Onde impedire un'applicazione automatica della norma di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2001 che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione (che implica quasi sempre un risparmio di spesa il quale può, però, non essere rilevante) - ove il giudice di merito accerti l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, e - quindi - in una situazione in cui l'omessa adozione delle cautele dovute sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori), ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio non desumibile, *sic et simpliciter*, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta.

Sez. IV, sentenza 4 marzo – 8 giugno 2021 n. 22257 – Pres. Fumu – Rel. Cenci.

Responsabilità da reato degli enti – Nomina difensore di fiducia da parte del l.r. indagato /imputato – Art. 39 D. Lgs 231/2001 – Incompatibilità – Effetti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la mancata nomina di un difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia dell'ente, nominato dal rappresentante legale incompatibile in violazione del divieto *ex art. 39 d.lgs. 231/2001* comporta la nullità degli atti successivi ai sensi dell'art. 178 c.1, lett. c), c.p.p.